

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 2020, n. 11.

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 5 del 10 giugno 2020)

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e istituzione

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato, istituisce presso la Giunta regionale il Garante per la tutela delle vittime di reato, di seguito denominato Garante.

2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria con le modalità definite dall'art. 4 e svolge le proprie funzioni con imparzialità, in piena autonomia organizzativa e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, Libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché dei delitti previsti dagli articoli 572, 624-bis, 628, 629, 630, 644 del Codice penale, commessi nel territorio della Regione.

4. Si intende per vittima di reato la persona offesa dal reato stesso e, qualora deceduta in conseguenza dell'evento delittuoso, il coniuge, i parenti entro il secondo grado, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, è legato da un rapporto di stabile convivenza.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato mediante le informazioni indicate nel comma 2;

b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio regionale, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di natura socio sanitaria, legale, psicologica alle vittime, nonché dei diversi soggetti che realizzano interventi formativi, educativi, di mediazione e sensibilizzazione sul sostegno alle vittime e sulla diffusione della legalità;

c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del settore regionale allargato per un efficace accesso, da parte delle vittime di reato, a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;

d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultino adeguate alla tutela della vittima di reato;

e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'art. 1;

f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva accessibilità sul territorio regionale a strutture per l'assistenza delle vittime, nonché la creazione di Centri antiviolenza;

g) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, per assicurare ai soggetti, di cui all'art. 1, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;

h) realizza iniziative, promuovendo la partecipazione della Regione, a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende sociosanitarie liguri (ASL), le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;

i) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della Polizia locale, favorendo la stipula di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;

j) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate anche allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;

k) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'art. 1, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.

2. Il Garante informa i soggetti di cui all'art. 1, che ne fanno richiesta, in merito a:

a) tempi, luoghi e modi relativi alla presentazione della denuncia o querela;

b) forme di assistenza psicologica, socio sanitaria assistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e agli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto riguarda il patrocinio gratuito a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimen-

